



Segreteria Provinciale di Palermo

Via A. Catalano n.24 – 90129 Palermo

Tel. e Fax 091-6569649 – 331 -3706368

email coisp_palermo@pec.it

info palermo@coisp.it

sito www.coisppalermo.it - www.coisp.it

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Prot.20/25 S.P.

Palermo, 12 maggio 2025

Al Signor Questore di Palermo

Dr. Maurizio CALVINO

OGGETTO: *Congedo Parentale 80% - Richiesta chiarimenti*

Sig. Questore,

lo scorso mese di aprile, la **Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato** ha inviato una nota a tutti gli Uffici, in merito all'applicabilità del prolungamento del periodo di elevazione del trattamento economico per congedo parentale, a seguito delle modifiche introdotte **dall'art.1, commi 217 e 218 della L.207 del 30 dicembre 2024**.

Nello specifico

per 45 giorni, per effetto della novella in oggetto, percependo l'80%, fino al sesto anno di età del minore.

A nostro avviso tale comma prevede che tutti i dipendenti con figli al di sotto dei 6 anni, possono avere elevato il pagamento dei giorni di congedo parentale a disposizione, per un massimo di 45 giorni, all'80% a fronte del 30% generalmente previsto.

Continua

Si precisa ai sensi dell'art.1, comma 218 della legge 2027 del 2024, che:

- *ai genitori che hanno terminato il periodo di congedo di maternità o di paternità successivamente al 31 dicembre 2023 è consentito fruire, in alternativa fra loro, **di 15 giorni in più**, tutti all'80%, anche per periodi successivi al 2024 (ne deriva che al genitore che non fruisce dei giorni con il trattamento economico all'80% spettano, comunque, per il corrispondente periodo, i giorni indennizzati al 30% della retribuzione, già previsti in precedenza);*
- *ai genitori che hanno terminato il periodo di congedo di maternità o di paternità successivamente al 31 dicembre 2024 è consentito fruire, in alternativa fra loro, **di 45 giorni in più**, tutti all'80% (ne deriva che al genitore che non fruisce dei giorni con il trattamento economico all'80% spettano, comunque, per il corrispondente periodo, i giorni indennizzati al 30% della retribuzione, già previsti in precedenza)*

Con la precisazione di cui sopra, **si individuano due fattispecie in cui i dipendenti possono fruire, alternativamente, di giorni in più (15 o 45)**, in base al momento in cui è stato fruito definitivamente il congedo di paternità o maternità, che ricordiamo essere nel primo caso l'astensione

dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi; nel secondo caso di 5 mesi a cavallo della data presunta del parto (1+4 o 2+3).

La precedente circolare che trattava l'argomento, la **n.333-ORD/4149** del 23 settembre 2024, aveva previsto chiaramente e senza alcun dubbio a quali dipendenti potesse essere applicato l'elevazione del trattamento economico del congedo parentale

per 15 giorni, per effetto della novella in oggetto, percependo il 60% della retribuzione (80% nel solo 2024), fino al sesto anno di età del minore. Si precisa che il beneficio è applicabile ai genitori che hanno terminato il periodo di congedo di maternità o di paternità successivamente al 31 dicembre 2023...

Qui la precisione serviva appunto a limitare l'applicazione del beneficio ad alcuni dipendenti al verificarsi di una condizione specifica, senza prevedere una iniziale fattispecie generica (45 giorni ai dipendenti con figli al di sotto dei 6 anni), a cui segue una precisazione che individua due ulteriori fattispecie, per le quali spettano **giorni in più**.

L'espressione **in più** in italiano ha un significato ben preciso: *in aggiunta, "oltre a", "anche"*. Si usa, appunto, per indicare che si sta aggiungendo qualcosa di extra a qualcosa che è già stato menzionato.

Pertanto, la novella in oggetto lascia appunto supporre due ulteriori fattispecie e la possibilità della fruizione di 60 giorni (45+15) e 90 (45+45) di congedo parentale retribuito all'80%, se non fosse che alla fine della stessa ed in contraddizione con quanto fin lì sostenuto, venga sottolineato

ferma restando la possibilità di percepire l'elevazione all'80% della retribuzione unicamente con riguardo ad un periodo massimo di 45 giorni, coerentemente con l'indirizzo interpretativo espresso dall'IGOP.

Per intenderci, non avremmo avuto alcun dubbio se avessimo letto: *per un massimo di 45 giorni, per effetto della novella in oggetto, percependo l'80% della retribuzione fino al sesto anno di età del minore. Si precisa che il beneficio è applicabile per soli 15 giorni ai genitori che hanno terminato... e per 45 giorni per i genitori che hanno terminato...*

Ma per come è scritta la nota a cui facciamo riferimento e per il fatto che stiamo parlando di un beneficio previsto da una Legge, che verrà applicato solo parzialmente ai poliziotti, sulla base di un indirizzo interpretativo, riteniamo necessario fugare qualunque tipo di dubbio: una non corretta interpretazione, infatti, potrebbe comportare gravi pregiudizi ai colleghi.

Considerando che cominciano a pervenire a questa O.S. segnalazioni in merito, Le chiediamo un risolutivo intervento, anche per mezzo di apposito quesito, al fine di individuare un'univoca applicazione del beneficio in oggetto.

In attesa di un riscontro alla presente, l'occasione è gradita per un cordiale saluto.

Il Segretario Generale Provinciale
Sergio SALVIA

Originale firmato agli atti di questa Segreteria